



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE – P. BORSELLINO”
SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado
via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039
C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806
Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it>

Informativa prot. n.4111 /v.4

Caulonia 10/09/2018

ALLE FAMIGLIE
Sito web della Scuola

Oggetto: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19. Deroghe art. 14 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009

Con riferimento alla validità dell’anno scolastico e al numero massimo di assenze consentite, si informa che il comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. N. 122/2009 prevede che “... ai fini della validità dell’annoscolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. ...”

Ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di questa Istituzione scolastica, l’anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell’orario annuale in base alla seguente tabella:

	Monte ore settimanali	Monte ore totale annuale	Monte ore annuale necessario per la validità dell’a.s.	Ore annuali di assenze consentite
Classi TUTTE	30	990	742	248

Lo stesso D.P.R. prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 5 settembre 2018, ha deliberato che qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal DPR122 del 22/06/2009, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- per assenze continuative dovute a gravi motivi di salute, inclusa tipologia psicologica, documentati con certificato medico specialistico attestante la malattia e la durata dell’eventuale degenza, viene decurtato l’intero periodo di assenza;

- Per assenze continuative per gravi motivi di famiglia, (grave malattia di un membro del nucleo familiare, grave lutto in famiglia) certificati o autocertificati da un genitore, viene decurtato il 50% del periodo di assenza;
- Per particolari tipologie di terapie da svolgersi in periodi stabiliti e certificati, riferibili ad una particolare patologia certificata , viene decurtato l' intero periodo.

Si ricorda infine che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate , oltre d essere conteggiati in termini orari come normali assenze, saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe per l'attribuzione del voto di comportamento.

Caulonia , 6 Settembre 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Claudia Cotroneo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93